



Comune di Scandicci

► Settori Opere Pubbliche,
Manutenzione ed Espropri
Ambiente - Protezione Civile

COMUNE DI SCANDICCI
Provincia di Firenze

**OPERA: POLO INTEGRATO PER L'ALTA
FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA MODA E DEL
DESIGN**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE
NORMATIVA)
DPR 554 1999 ART 45 COMMA 1 E COMMA 3 LETT. A)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.
ING. DARIO CRISCUOLI**

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto, modalità di determinazione del corrispettivo.
Art. 3	Categorie di cui si compone l'intervento. Modalità di scelta del contraente.
Art. 4	Conoscenza delle condizioni di appalto
Art. 5	Osservanza di leggi e di norme
Art. 6	Stipulazione del contratto
Art. 7	Cessione del contratto; cessione dei crediti
Art. 8	Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
Art. 9	Indicazione delle persone che possono riscuotere
Art. 10	Documenti facenti parte del contratto
Art. 11	Cauzione provvisoria
Art. 12	Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Art. 13	Polizza di assicurazione durante i lavori
Art. 14	Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
Art. 15	Risoluzione del contratto
Art. 16	Recesso
Art. 17	Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
Art. 18	Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
Art. 19	Sicurezza e salute nel cantiere
Art. 20	Dismissione amianto
Art. 21	Lavoratori dipendenti e loro tutela
Art. 22	Programma di esecuzione dei lavori
Art. 23	Consegna dei lavori
Art. 24	Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
Art. 25	Sospensioni o riprese dei lavori
Art. 26	Proroghe
Art. 27	Durata giornaliera dei lavori
Art. 28	Penali
Art. 29	Subappalto
Art. 30	Danni nel corso dei lavori
Art. 31	Contabilità dei lavori. Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori
Art. 32	Pagamenti in acconto
Art. 33	Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
Art. 34	Ritardo nei pagamenti
Art. 35	Variazioni al contratto e al progetto
Art. 36	Nuovi prezzi per lavori non previsti
Art. 37	Revisione prezzi
Art. 38	Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Art. 39	Provvista dei materiali
Art. 40	Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti
Art. 41	Forma e contenuto delle riserve
Art. 42	Avviso ai creditori
Art. 43	Conto finale. Collaudo
Art. 44	Difetti di costruzione
Art. 45	Presenza in consegna dei lavori
Art. 46	Proprietà degli oggetti trovati
Art. 47	Proprietà dei materiali di demolizione
Art. 48	Accordo bonario, arbitrato, transazione
Art. 49	Condizioni particolari di esecuzione e Specifiche Tecniche
Art. 50	Controlli dell'Amministrazione
Art. 51	Oneri a carico dell'appaltatore
Art. 52	Richiamo per quanto non previsto

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione del Polo Integrato per l'alta formazione nel campo della moda e del design nel comune di Scandicci (FI).

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente appalto è determinato ai sensi di quanto previsto dall'art 53 del D.LGS 163/2006:

A Corpo

L'importo complessivo dell'appalto al lordo del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza ammonta a euro **4.000.000,00**.

Dell'importo di gara di cui sopra risulta la specificazione che segue:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso: **3.833.645,39 €**
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso totali: **€ 166.354,61**
Importo totale dell'appalto: **4.000.000,00 €**

Importo lavori a corpo: **€ 3.833.645,39**
Importo oneri per la sicurezza a corpo: **€ 166.354,61**

L'ulteriore specificazione delle percentuali delle lavorazioni ai sensi dell'art 45 del DPR 445/1999, è desumibile dai computi metrici estimativi del progetto, se non altrove esplicitamente riportato.

Prezzi e importi di progetto sono stati di base stabiliti desumendoli dal prezzario Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria FIRENZE edizione Gennaio 2009 – ad eccezione dei nuovi prezzi occorsi nell'ambito della progettazione che sono stati ricavati da apposite analisi nelle forme di Legge, sulla base dei prezzi elementari desunti da rilevamenti delle Commissioni Regionali istituite in base alla Circolare dei LL.PP. n° 505 del 28/01/77 o da listini pubblicati a cura delle Camere di Commercio o da altri Enti aventi sede nel territorio Regionale, o in difetto, dai prezzi correnti di mercato. Il tutto eventualmente corretto secondo analisi autonome dei progettisti.

Ai sensi dell'art 53 del DLGS 163/2006, resta inteso che il prezzo indicato per le voci e quantità specificate a corpo nella lista delle lavorazioni e forniture offerta, resta fisso e invariabile e pertanto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o qualità della prestazione. E' fatta salva tuttavia la possibilità per l'amministrazione comunale di contestare per tutte le lavorazioni una qualità esecutiva inferiore agli standard richiesti.

I prezzi unitari offerti sulla lista lavorazioni e forniture, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 3

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'appalto ai sensi degli art.li 54 e 55 del DLGS 163/2006 verrà aggiudicato mediante procedura aperta sul modello del pubblico incanto.

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art 81 del DLGS 163/2006 sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata dalla Commissione di cui all'art 84 del DLGS 163/2006, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 86 dello stesso DLGS 163/2006, con esclusione delle offerte che a seguito del procedimento di cui agli articoli 86, 87 e 88 del medesimo Dlgs 163/2006 risultino anomale.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso ai sensi del comma 3 dell'art 86 del DLGS 163/2006 la facoltà di valutare, e se del caso escludere, le offerte che sulla base di elementi specifici appaiano anormalmente basse, ed inoltre, ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo 86, di valutare che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e della sicurezza (anche sulla base dei criteri di cui all'art 89 del Dlgs 163/2006), e se del caso escludere le offerte incongrue. Si precisa in ogni caso che le giustificazioni di cui all'art 87 e 86 del Dlgs 163/2006

non devono essere allegate in sede di offerta ma potranno essere richieste in un momento successivo, e qualora insufficienti possono determinare l'esclusione dalla gara.

I criteri di valutazione ai sensi dell'art 83 del Dlgs 163/2006 saranno i seguenti:

1) Il prezzo offerto:	Punti 40
2) Proposta per realizzazione di eventuali sistemi automatici di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti in funzione dell'apporto di luce naturale di ciascun locale:	Punti 15
3) Proposta per realizzazione di eventuale sistema automatico di Building Automation di edificio:	Punti 5
4) Proposta per la sostituzione della Unità di Trattamento Aria prevista a base di gara con una Unità di tipo rigenerativo con efficienza di recupero sensibile almeno pari all'80% e recupero latente pari almeno al 50%:	Punti 10
	Di cui:
4a) Fornitura della Unità di Trattamento Aria	Punti: 5
4b) Caratteristiche complessive dell'Unità	Punti: 5
5) Proposta per realizzazione di sistema di recupero delle acque meteoriche dei tetti con rete duale per alimentazione cassette di cacciata wc, uso irriguo aree verdi su solai e giardinetto esterno, compreso sistema automatico di irrigazione:	Punti 10
6) Riduzione della dispersione termica dell'edificio	Punti 20
Totale punti	100

Gli elementi 1) e 6), sono di natura quantitativa.

Gli elementi 2), 3) e 5) sono di natura qualitativa

L'elemento 4) nel suo complesso è di natura mista quantitativa-qualitativa

Il metodo di calcolo del punteggio assegnato a ciascuna offerta sarà l'aggregativo compensatore con la seguente formula:

$$P = (A * \alpha) + (B * \beta) + (C * \gamma) + ((D1 * \delta x) + (D2 * \delta y)) + (E * \epsilon) + (F * \varphi)$$

Dove:

P = punteggio assegnato all'offerta

A = punteggio massimo attribuibile per l'elemento prezzo

B = punteggio massimo attribuibile per l'elemento 2)

C = punteggio massimo attribuibile per l'elemento 3)

D1 = punteggio attribuibile per il subelemento 4a)

D2 = punteggio massimo attribuibile per il subelemento 4b)

E = punteggio massimo attribuibile per l'elemento 5)

F = punteggio massimo attribuibile per l'elemento 6)

α = coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato per **interpolazione lineare** con valore di 0 per offerta pari al prezzo a base di gara, ed 1 per l'offerta migliore. Non ammissibile offerta in rialzo.

β = coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato come **media dei giudizi** sull'elemento 2 assegnati dai commissari, espressi -per ciascun commissario- in un valore compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 1.

γ = coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato come **media dei giudizi** sull'elemento 3 assegnati dai commissari, espressi -per ciascun commissario- in un valore compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 1.

δx = coefficiente pari a 0 oppure 1 con valore di 0 per l'offerta che non contempra una Unità di Trattamento Aria di tipo rigenerativo, ed 1 per l'offerta che contempra tale Unità avente le caratteristiche di efficienza minime sopra riportate (Non ammissibile la proposta di una Unità **con efficienza di recupero sensibile inferiore all'80% e recupero latente inferiore al 50%**;

δy = coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato come **media dei giudizi** sull'elemento 4b assegnati dai commissari, espressi -per ciascun commissario- in un valore compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 1. Resta chiaramente inteso che il coefficiente δy sarà necessariamente pari a 0 qualora il coefficiente δx sia pari a 0.

ε = coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato come **media dei giudizi** sull'elemento 5 assegnati dai commissari, espressi -per ciascun commissario- in un valore compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 1. Saranno prese in considerazione le offerte che prevedano un volume di accumulo minimo di 40 metri cubi.

φ = coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato per **interpolazione lineare** con valore di 0 per offerta pari alla dispersione termica per trasmissione a base di gara (**53522 W**), ed 1 per l'offerta migliore. Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una riduzione della trasmissione termica MINIMA del 5% rispetto alla base di gara.

L'offerta sarà costituita da due parti chiusa ognuna in una propria busta, a loro volta chiuse nella busta offerta. Più nel dettaglio l'offerta, formulata secondo le indicazioni specificate nelle lettere di invito, sarà composta:

- 1) **Da una parte economica, costituita dalla offerta di ribasso percentuale, formulata con la lista delle lavorazioni e forniture, chiusa in busta separata**
- 2) **Da una parte tecnica, chiusa in busta separata, costituita da:**

- Con riferimento all'elemento 2:

Proposta per realizzazione di eventuali sistemi automatici di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti in funzione dell'apporto di luce naturale di ciascun locale

Presentazione di una sintetica relazione tecnica descrittiva completa di eventuali elaborati grafici e computi metrici che illustrino una soluzione. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato.

Nel giudizio della eventuale proposta progettuale verranno valorizzate le offerte che consentano maggior risparmio energetico ed efficienza nella gestione dell'edificio.

- Con riferimento all'elemento 3:

Proposta per realizzazione di eventuale sistema automatico di Building Automation di edificio

Presentazione di una sintetica relazione tecnica descrittiva completa di eventuali elaborati grafici e computi metrici che illustrino una soluzione. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato.

Nel giudizio della eventuale proposta progettuale verranno valorizzate le offerte che consentano maggior risparmio energetico ed efficienza nella gestione dell'edificio.

- Con riferimento all'elemento 4:

Proposta per la sostituzione della Unità di Trattamento Aria prevista a base di gara con una Unità di tipo rigenerativo con efficienza di recupero sensibile almeno pari all'80% e recupero latente pari almeno al 50%:

Presentazione delle schede tecniche della Unità di Trattamento Aria offerta, accompagnate da sintetica relazione tecnica che ne riepiloghi le caratteristiche fondamentali, oltre agli eventuali elaborati progettuali ritenuti necessari per la descrizione della proposta. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato.

Si precisa che relativamente al presente elemento il punteggio è suddiviso in due subelementi, e più nel dettaglio il 4a) ed il 4b).

Il punteggio relativo al subelemento 4a) è FISSO, cioè verrà assegnato in misura totale qualora venga offerta una Unità di Trattamento Aria di tipo rigenerativo con le caratteristiche di efficienza minima

sopra riportata. Qualora la suddetta Unità non venga invece offerta sia i punti relativi al sub elemento 4a) sia quelli relativi al 4b) saranno pari a 0.

Il punteggio relativo al sub elemento 4b) sarà assegnato per votazione dei Commissari, i quali terranno in particolare considerazione la complessiva qualità tecnica della macchina proposta, e inoltre le eventuali efficienze di recupero superiori ai minimi richiesti.

- Con riferimento all'elemento 5:

Proposta per realizzazione di sistema di recupero delle acque meteoriche dei tetti con rete duale per alimentazione cassette di cacciata wc, uso irriguo aree verdi su solai e giardinetto esterno, compreso sistema automatico di irrigazione

Presentazione di una sintetica relazione tecnica descrittiva completa di eventuali elaborati grafici e computi metrici che illustrino una soluzione. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato. Saranno prese in considerazione le offerte che prevedano un volume di accumulo minimo di 40 metri cubi.

- Con riferimento all'elemento 6:

Riduzione della dispersione termica dell'edificio

La ditta offerente prospetterà delle soluzioni per ridurre la dispersione termica per trasmissione complessiva dell'edificio progettato, così come risultante dalla "Relazione di calcolo legge 10/91" allegata al progetto esecutivo.

Le soluzioni prospettate agiranno principalmente (ma non necessariamente o esclusivamente) sulle tipologie degli infissi e delle murature esterne, riducendone la trasmittanza termica.

Si precisa che per quanto riguarda le murature esterne gli spessori non possono essere variati, mentre ci può essere variazione degli spessori delle superfici vetrate.

L'offerente allegherà una sintetica relazione tecnica descrittiva che illustri i prodotti, i materiali, e le soluzioni offerte, corredata necessariamente da una relazione di calcolo sulla falsariga della citata "Relazione di calcolo legge 10/91" allegata al progetto esecutivo. Tali relazioni illustreranno la diminuzione di dispersioni termiche per trasmissione complessive in termini di watt (**base di gara 53.522 W**). Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano una riduzione della trasmissione termica MINIMA del 5% rispetto alla base di gara. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato.

Se il concorrente non riterrà di allegare alcuna offerta tecnica allora si adeguerà interamente al progetto esecutivo. Gli elementi tecnici verranno però automaticamente valutati a punti 0.

Qualora invece il concorrente ritenga di proporre un'offerta tecnica resta inteso che:

1. l'offerta tecnica è intesa eseguibile al prezzo offerto nel corso della gara, **senza alcun costo aggiuntivo**. Ciò vale, non solo per le lavorazioni e forniture aggiuntive proposte, ma anche per le spese tecniche – progettuali connesse: l'offerente ha infatti l'obbligo di adeguamento degli elaborati del Progetto dell'opera in funzione delle nuove proposte senza ulteriori oneri a carico del comune
2. l'offerta tecnica non può introdurre nel progetto variazioni di carattere sostanziale (planimetriche, volumetriche, o comunque nella impostazione fondamentale del progetto (fatto salvo quanto richiesto negli specifici criteri) ma si deve limitare a soluzioni tecniche o di dettaglio, quali la scelta dei materiali, delle tecniche esecutive, ecc.)

SI PRECISA CHE LA INCOMPLETEZZA O INADEGUATEZZA DELLA OFFERTA TECNICA NON COMPORTA AUTOMATICA ESCLUSIONE DELLA DITTA, MA E' SUSCETTIBILE DI NEGATIVA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE (LA QUALE NON POTRA' COMUNQUE ASSEGNARE PUNTEGGIO INFERIORE A ZERO).

QUALORA INVECE L' OFFERTA TECNICA SIA ASSOLUTAMENTE ABNORME, O RADICALMENTE ERRONEA (PER ESEMPIO OFFERTA TECNICA CONTENENTE VARIAZIONI SOSTANZIALI AL PROGETTO COME SOPRA DESCRITTE) ALLORA LA COMMISSIONE POTRA' PROCEDERE AD ESCLUSIONE DELLA DITTA.

Per quanto attiene alla parte economica dell'offerta il prezzo offerto deve essere determinato dai concorrenti, ai sensi dell'art 82 del DLGS 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari, compilata con le modalità previste nel disciplinare di gara e dall'art 90 del DPR 554/1999. Il prezzo offerto che si intende al netto degli oneri per la sicurezza, dovrà essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto di suddetti oneri per la sicurezza. Si precisa che le giustificazioni dei prezzi offerti non devono essere allegate preventivamente all'offerta, ma potranno essere fornite in un secondo momento.

Si precisa che l'offerta economica risultante dalla lista lavorazioni e forniture di cui sopra deve intendersi comprensiva degli oneri economici relativi alle migliorie o soluzioni proposte nell'offerta tecnica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 33 della Legge regionale 38/2007 si precisa che la prestazione oggetto di appalto, risultante dal progetto, risulta configurata per valorizzare i seguenti aspetti ambientali: 1) minor consumo di risorse naturali non rinnovabili; 2) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 163/2006 costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità di cui agli art.li 35, 36, 37 del Dlgs 163/2006. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni degli art. 95 ss del DPR 554/1999 in quanto non espressamente abrogati dal Dlgs 163/2006, o espressamente richiamate (art. 253 comma 9 del Dlgs 163/2006). Ai sensi dell' art. 37 del Dlgs 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare fino in sede di offerta la percentuale di lavori svolta da ciascun componente il raggruppamento.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte dall'art 38 del Dlgs 163/2006. Sono parimenti esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi di cui all'art 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 conv. In legge 248/2006.

I soggetti concorrenti e esecutori devono risultare qualificati ai sensi del combinato disposto dell'art 40 e dell' art. 253 comma 3 del Dlgs 163/2006.

Avvalimento: I concorrenti possono avvalersi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro soggetto allo scopo di soddisfare i requisiti tecnici, economici, finanziari, organizzativi, richiesti ai fini della qualificazione. Ferme restando le altre prescrizioni stabilite dall'art 49 del dlgs 163/2006 si precisa che:

- Il concorrente può servirsi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito/categoria.
- Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità o alla dichiarazione di cui all'art 2 comma 1 lett q) e r) del DPR 34/2000 può essere dimostrato anche avvalendosi di impresa ausiliaria.
- Il requisito relativo all'Attestazione SOA che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere può essere dimostrato anche avvalendosi di impresa ausiliaria.

Ai sensi del DPR 34/2000, i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere:

- Attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti/ino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- Certificazione/i di qualità secondo quanto previsto dal DPR 34/2000. Per il possesso di tale ultimo requisito da parte di ATI si farà riferimento a quanto esplicito dalla deliberazione dell'Autorità per i Lavori Pubblici n° 139 del 15/05/2002

Ai sensi del DPR 34/2000 l'intervento si compone delle seguenti categorie di lavoro, il cui importo tiene conto anche degli oneri per la sicurezza:

Lavorazione	Categoria e Classifica	Importo	Note
Opere edili	OG1 class. 4°	2.480.036,33 €	1
Impianti Tecnologici	OG11 class. 3°	683.024,04 €	2
Impianti elettrici	OS30 class. 2°	424.741,35	3

Finiture: Infissi	OS6 class 2°	412.198,28	4
TOTALE		4.000.000,00 €	

Note:

1. **Categoria prevalente**
2. **Categoria diversa da quella prevalente ex art 37 comma 11 del Dlgs 163/2006, da eseguire dal concorrente singolo o in raggruppamento temporaneo di tipo verticale (in possesso della relativa qualificazione), e subappaltabili nel limite massimo del 30% del relativo importo.**
3. **Categoria diversa da quella prevalente, scorporabile e completamente subappaltabile a qualificazione obbligatoria.**
4. **Categoria diversa da quella prevalente scorporabile e completamente subappaltabile a qualificazione non obbligatoria: l'aggiudicatario può eseguire i lavori anche se privo della relativa qualificazione.**

ULTERIORI NOTE:

- 1) Si precisa che, ai sensi di quanto chiarito dall' Autorità per i Lavori Pubblici con determinazione n° 8/2002, le imprese qualificate con Attestazione SOA nella categoria OG11 si riterranno qualificate anche con riferimento alla categoria OS30 per classifiche adeguate agli importi considerati (nel caso di specie almeno per classifica pari alla somma OG11 + OS30 se il medesimo concorrente vuole coprire entrambe le categorie). Non vale invece il caso contrario e cioè una ditta qualificata in OS30 non può reclamarsi qualificata in OG11.

In generale il concorrente dovrà indicare in sede di gara quelle lavorazioni che intende - o deve - subappaltare.

Art. 4

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L' opera è descritta ed individuata dagli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore è tenuto alle dichiarazioni di cui all' art. 71, comma 2 del DPR 554/1999, meglio specificate nei documenti di gara

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi, delle circostanze e condizioni tutte relative all' opera.

Art. 5

OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto e dei documenti ad esso allegati, e delle prescrizioni tutte contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

Il Codice Civile artt. 1655-1677 in quanto non esplicitamente derogato dalla normativa in materia di appalti pubblici;

Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, in particolare il D. lgs 81/2008, e il dlgs 235/2003 se non espressamente abrogato;

Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

Il DLGS 163/2006 e s.m.i., il Dlgs 113/2007, la L 123/2007, la Legge Regionale Toscana 38/2007. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del DLGS 163/2006, continuano ad applicarsi il DPR 554/1999, il DPR 34/2000, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al DLGS 163/2006, dovranno essere contenute nel regolamento di cui al suddetto articolo 5, nei limiti di compatibilità con il DLGS 163/2006 stesso.

Fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il d.m 145/2000

Il DPR 554/1999, in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006.

Il D.M. 145/2000 (capitolato generale per i lavori pubblici) in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006.

Il DPR 34/2000 in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006.

La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare legge 55/1990, e DPR 252/1998, e successive modificazioni ed integrazioni

Il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, in quanto non espressamente abrogato dal DLGS 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.

La legge 136 del 2010.

Tutta la normativa vigente in materia di strutture sia in muratura che in cemento armato e precompresso e a struttura metallica, di strutture e costruzioni in zone sismiche, di abbattimento delle barriere architettoniche, di impianti elettrici, meccanici, antincendio, trasportatori ascensori o montacarichi, termoidraulici, idrico sanitari, o d'altra natura, di opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere idrauliche, di edilizia scolastica, cimiteriale, di acquedotti, di impianti sportivi, di locali destinati al pubblico spettacolo o aperti al pubblico, di bonifica di ordigni bellici, di bonifica amianto, di prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità non esplicitamente riportata.

Il DPR 380/2001 e smi, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale Toscana 1/2005. La legge 1086/1971 e smi, la legge 64/1974 e smi, il DM 14/01/2008 in quanto applicabile, la legge 13/1989 e smi, la legge 46/1990 e smi, il DM 37 del 22/01/2008 qualora applicabile, la legge 10/1991 e smi, la legge 104/1992 e smi, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte 1 del DPR 380/2001.

Il codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 10/07/2002.

Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, in quanto applicabili all'opera oggetto d'appalto.

In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario CEE, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ed anche di carattere tecnico, specificamente applicabili all'opera oggetto di appalto, o a singole lavorazioni in essa comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.

Tutte le norme citate devono intendersi richiamate con la dicitura "e successive modificazioni e integrazioni" ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di attuazione.

Art. 6

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 11 del dlgs 163/2006 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 71, comma 3, Regolamento Generale).

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine e con le modalità di cui all'art. 11 del dlgs 163/2006.

Ai sensi dell'art 38 comma 3 del dlgs 163/2006 resta fermo per l'affidatario l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla legge 266/2002, pena l'inefficacia della aggiudicazione definitiva e la impossibilità della stipula del contratto.

Art. 7

CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO E DELL'ESECUTORE, FALLIMENTO.

Ai sensi dell'art. 118 del dlgs 163/2006 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. La cessione dei crediti d'appalto è sottoposta alle disposizioni di cui all'art 117 del dlgs 163/2006. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori sono soggetti alle disposizioni di cui all'art 116 del dlgs 163/2006. Le cessioni o affitti di azienda o ramo di azienda, le trasformazioni fusioni o scissioni di società relativi a soggetti offerenti o aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui all'art 51 del dlgs 163/2006. Nel caso di fallimento si farà applicazione dell'art 140 del Dlgs 163/2006.

Art. 8

DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi dell'art 2 del Capitolato Generale di Appalto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ogni variazione di suddetto domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Art. 9

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve depositare ai sensi dell'art 3 del Capitolato Generale di Appalto apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell'appalto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 10

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;

b) il/i capitolato/i speciale/i di cui all'art 45 del dpr 554/1999

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del Dlgs 163/2006

f) il cronoprogramma.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra

Art. 11

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta presentata dal concorrente nel corso della procedura di gara dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando prestata secondo le modalità tutte previste dall'art 75 del Dlgs 163/2006; si applicano in quanto non espressamente abrogate dal Dlgs 163/2006 gli art. 100, 107 e 108 del DPR 554/1999.

Nel caso di imprese riunite, i benefici di cui all'art 75 comma 7 del Dlgs 163/2006, saranno applicati in conformità alla determinazione n° 44 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Le Cauzioni prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal dlgs 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Art. 12

CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l'esecutore è tenuto a costituire la garanzia prevista dall'art 113 del dlgs 163/2006. La garanzia è prestata nella misura e secondo le modalità tutte previste dall'art 113 del dlgs 163/2006, dagli art 101, 107, 108, 205 del DPR 554/1999, e dall'art 37 del DM 145/2000, in quanto non espressamente abrogati dal suddetto dlgs 163/2006. La garanzia fideiussoria sarà pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di imprese riunite, i benefici di cui all' art 40 comma 7 del dlgs 163/2006, saranno applicati in conformità alla determinazione n° 44 dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Le Cauzioni prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal dlgs 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Art. 13

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore stipulerà le polizze di assicurazione ai sensi dell' art 129 del dlgs 163/2006.

Tali polizze dovranno coprire i rischi previsti dall' art 129 del dlgs 163/2006 e dall' art 103 comma 1 del DPR 554/1999 e decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è inizialmente stabilito in misura pari all'importo delle opere al netto del ribasso offerto ed al lordo di IVA per danni a nuove opere (partita 1), in € 500.000,00 per danni a opere preesistenti (partita 2), mentre la partita 3 (demolizione e sgombero) è fissato in 500.000,00 €.

Il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito in € 500.000,00.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le polizze saranno comunque prestate secondo le modalità tutte previste dall' art 129 del dlgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e dagli art. 103, 107 e 108 del DPR 554/1999.

Le polizze prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal dlgs 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Art. 14

SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o nei casi descritti dall'art 135 del Dlgs 163/2006, o in generale per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, nonché in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente, si applicheranno gli art. 135, 136, 137 del dlgs 163/2006. I provvedimenti a seguito della risoluzione del contratto sono regolati dall'art 138 e 139 del dlgs 163/2006. Nel caso di risoluzione del contratto l'amministrazione si

riserva la facoltà di affidare l'appalto interpellando sino al quinto migliore offerente nella originaria procedura di gara secondo quanto prescritto dall'art 140 del dlgs 163/2006.

Sono comunque da considerarsi ipotesi di grave inadempimento contrattuale, e come tali suscettibili di discrezionale risoluzione:

La frode nella esecuzione dei lavori o nella fornitura di materiali, o comunque nella gestione tecnica amministrativa dell'appalto

La manifesta incapacità tecnica, nel caso di accertati errori grossolani nella esecuzione dei lavori che, indipendentemente dalla rilevanza economica di tali errori, rivelino l'inidoneità della ditta ad eseguire le lavorazioni.

Il ritardo nella esecuzione dei lavori, anche relativamente ad eventuali fasi intermedie previste dal cronoprogramma, ai sensi dell'art 24. La sospensione od il rallentamento dei lavori senza giustificato motivo.

Le ipotesi di risoluzione previste da norme di legge o regolamenti.

Il subappalto non autorizzato

Le violazioni di norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e delle prescrizioni dei piani di sicurezza PSC e POS, accertate dal coordinatore per la sicurezza.

Le violazioni di norme in materia di tutela della sicurezza fisica, assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti devono in ogni caso essere considerate alla stregua di gravi inadempimenti contrattuali e come tali suscettibili di risoluzione contrattuale.

Tali ultime ipotesi sono da intendersi -tra le altre cose- clausola di attuazione dei principi contenuti nel Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana.

L'appaltatore, nonché i subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 con particolare riferimento all'art 3 di suddetta legge. La violazione di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto.

Art. 16 RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall' art 134 del dlgs 163/2006

Art. 17 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 18 DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Art. 19

SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs 81/2008, e al dlgs 235/2003 se non espressamente abrogato;

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono inoltre tenuti alla rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.

Ai sensi dell'art 131 del dlgs 163/2006 entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna all'amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dlgs 81/2008

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del dlgs 81/2008

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dlgs 81/2008 ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del dlgs 81/2008 ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell'appaltatore del subappaltatore o del concessionario, dei piani di sicurezza o delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Tale risoluzione è da intendersi -tra le altre cose- clausola di attuazione dei principi contenuti nel Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al dlgs 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese presenti in cantiere compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza dovranno rispondere ai contenuti minimi previsti dal Dlgs 81/2008.

Art. 20

DISMISSIONE AMIANTO, BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI, LAVORAZIONI PARTICOLARI

Qualora tra le lavorazioni oggetto dell'appalto rientrino lavorazioni soggette a particolari discipline, cautele o normative di carattere tecnico, l'appaltatore deve eseguirle nel rispetto delle specifiche prescrizioni proprie di tali lavorazioni.

La rimozione e lo smaltimento dell'amianto, qualora prevista tra le lavorazioni d'appalto, deve avvenire ai sensi delle vigenti norme in particolare della l. 277/1991, e del dlgs 257/2006. La bonifica deve essere effettuata da impresa abilitata secondo la normativa vigente. Deve essere presentato alla ASL competente il piano di lavoro ai sensi della l.

277/1991, e tutte le analisi e rilevazioni eventualmente richieste dalla ASL. In generale deve essere eseguito a cura e spese della ditta tutto quanto necessario per l' esecuzione dell' intervento nel rispetto delle vigenti norme in materia e secondo le prescrizioni dell' autorità sanitaria, compreso lo smaltimento dell' amianto presso discarica regolarmente autorizzata per il tipo di rifiuto considerato.

La ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere e la loro eventuale rimozione, qualora prevista tra le lavorazioni d' appalto, deve essere eseguita da impresa iscritta all' Albo AFA o comunque abilitata al compimento di suddette operazioni, previa preparazione e presentazione della pratica alle competenti autorità militari;

Eventuali escavazioni, smaltimenti di terre di scavo inquinate ed interventi di bonifica di sito inquinato ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere effettuate da impresa iscritta all' Albo Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. 28/04/1998, n. 406 e del D. Lgs. 152/06.

Il trasporto di tali materiali dovrà essere effettuato da trasportatori iscritti all' Albo Gestori Ambientali, ai sensi del D.M. 28/04/1998, n. 406 e del D. Lgs. 152/06, nelle categorie idonee alla tipologia di rifiuti risultanti dalla caratterizzazione.

Art. 21

LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L' appaltatore, e tutte le imprese operanti in cantiere, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima l' Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o alla revoca dell' aggiudicazione. Tale risoluzione è da intendersi -tra le altre cose- clausola di attuazione dei principi contenuti nel Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori risultante dallo Stato Avanzamento Lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

L' amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l' approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all' amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l' appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d' opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell' appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all' inoltro delle richieste e delle contestazioni all' ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L' affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell' osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell' ambito del subappalto.

L' appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell' inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, dichiarazione dell' organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all' Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, la certificazione di regolarità contributiva (DURC), dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all' art 131 del dlgs 163/2006.

L' appaltatore e per suo tramite i subappaltatori dovranno inoltre consegnare ai fini della stipula del contratto di appalto o della consegna/avvio dei lavori la documentazione prevista dall' art 90 e dall' allegato XVII del Dlgs 81/2008.

L' esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono condizionate, oltre alla acquisizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' art 38 del Dlgs

163/2006, e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico economico organizzativo, anche alla acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art 2 del DL 210/2002 convertito con legge 266/2002.

Il pagamento di ogni S.A.L. e dello Stato Finale è condizionato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di tutte le imprese che hanno operato in cantiere.

Ai sensi dell'art 101 del dpr 554/1999 l'amministrazione può procedere alla escussione della garanzia di cui all'art 113 del dlgs 163/2006 per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il Protocollo d'intesa e l'allegato "Buone pratiche" sottoscritti dal Comune di Scandicci, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dalla ASL, da CGIL, CISL, UIL, FILLEA, FILCA, FENEAL in data 09/11/2005, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni contenute in tali documenti.

Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché il cartello di cantiere sia sempre aggiornato.

Art. 22

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di cui all'art. 129, comma 2 del dpr 554/1999, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 109 comma 4, 129, 130 131 e 132 del DPR 554/1999, nonché dell'art 11 del Dlgs 163/2006. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.

La consegna potrà avvenire anche prima della formale stipula del contratto, con i limiti previsti dall'art 11 del Dlgs 163/2006. In caso di ritardata consegna dei lavori dovuta a fatto della stazione appaltante si applica l' art 9 del Capitolato Generale d' appalto.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, e ai danni diretti e indiretti a persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 24

TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 650 (giorni seicentocinquanta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori, le ferie contrattuali, nonché di ogni altra normale circostanza che comporti fisiologica pausa del lavoro. Il tempo per l' impianto del cantiere è stato già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti tecnologiche, per l' ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti o provvedimenti comunque denominati per l' esecuzione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori avverrà con le modalità prescritte dall'art 172 del dpr 554/1999. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Dal giorno dell'ultimazione fino alla data di approvazione del collaudo o del Certificato Regolare Esecuzione provvisori opera a carico dell'appaltatore il periodo di gratuita manutenzione delle opere.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 DLGS 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora il cronoprogramma dei lavori fissi scadenze inderogabili, anche intermedie, per l'esecuzione di singole lavorazioni, l'appaltatore deve rigorosamente attenersi. L'eventuale ritardo nella ultimazione di tali fasi intermedie è in generale considerata grave inadempimento contrattuale suscettibile di risoluzione del contratto. Resta ferma, nel caso il ritardo nella ultimazione delle lavorazioni intermedie non determini la risoluzione, l'applicazione delle penali di cui all'art 28.

Fatta salva la disciplina di cui all'art 28 è da considerarsi grave inadempimento il ritardo superiore al 15% del tempo contrattuale. Ai sensi dell'art 136 l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di ritardo nella esecuzione delle lavorazioni superiore al 15% del tempo contrattuale.

Art. 25

SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 con particolare riferimento all'art 133, e dal DM 145/2000, con particolare riferimento agli articoli 24 e 25.

Art. 26

PROROGHE

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

E' ammessa la proroga dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 , e dal DM 145/2000, con particolare riferimento all'articolo 26.

Art. 27

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 28

PENALI

Ai sensi dell'art 133 comma 9 del dlgs 163/2006 il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 con particolare riferimento all'art 117, e dal DM 145/2000, con particolare riferimento all'articolo 22.

Per il ritardo nell'inizio, nella ripresa, e nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dell' 1 per mille dell' ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con il limite del 10% di tale ammontare contrattuale. Ove venga superato il limite del 10% delle penali il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto.

Art. 29

SUBAPPALTO

I subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed, in particolare, dall'art. 118 del dlgs 163/2006, e dall'art. 141 del DPR 554/99.

E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

I lavori delle categorie diverse da quella prevalente indicati come scorporabili/subappaltabili nelle note dell' art 3 del presente schema di contratto possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

Nel caso nelle note dell'art 3 del presente capitolato e schema di contratto compaiano categorie ex art 37 comma 11 del Dlgs 163/2006, tali categorie possono essere subappaltate fino al 30% del loro importo.

I lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. I lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione non obbligatoria» nell'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 possono essere eseguiti dall' aggiudicatario anche se non in possesso di specifica qualificazione.

L' appaltatore sarà inoltre obbligato a subappaltare (indicandole fin dalla partecipazione alla gara) tutte quelle lavorazioni che in forza di specifiche normative (es: legge 46/1990, DM 37 22/01/2008) devono essere eseguite da imprese con specifiche abilitazioni qualora l' impresa non sia in possesso di tali abilitazioni.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio. Il contratto di subappalto deve indicare i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, rimanendo tuttavia inteso che i costi della sicurezza relativi ai subappalti non possono eccedere quelli a base di gara.

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del dlgs 163/2006;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. I termini di cui sopra si intendono tuttavia sospesi qualora l'appaltatore od il subappaltatore non provvedano alla consegna della documentazione necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati in continuo aggiornamento i dati di tutte le imprese subappaltatrici;

c) L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

d) L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, la certificazione di regolarità contributiva (DURC), dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto salve le prescrizioni dell'art 118 del dlgs 163/2006 e dell' art 141 del DPR 554/1999 in quanto non abrogato da suddetto dlgs 163/2006. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione della ritenuta dello 0,5% effettuata. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Qualora nell'oggetto dell'appalto siano comprese lavorazioni di cui all'art 37 comma 11 del Dlgs 163/2006 per le quali l'appaltatore abbia chiesto il subappalto entro il limite del 30% i pagamenti relativi a tali lavorazioni verranno eseguiti direttamente al subappaltatore.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore rimane responsabile verso la Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, nonché per eventuali richieste di risarcimento danni di terzi originate da comportamento del subappaltatore.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dall'art 21 del presente schema di contratto.

I pagamenti del corrispettivo di appalto, sia che vengano effettuati direttamente al subappaltatore, sia che vengano effettuati al solo appaltatore sono subordinati alla acquisizione del DURC dei subappaltatori. Subappaltatori e subcontraenti sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 art 3.

Art. 30

DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Si applica l' art 20 del Capitolato Generale e l'art 138 del dpr 554/1999.

Art. 31

CONTABILITÀ DEI LAVORI. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, e 159 del suddetto D.P.R. applicate al relativo **prezzo offerto**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza secondo i seguenti criteri:

1) le operazioni, lavorazioni, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva costituenti gli oneri per la sicurezza così come computati nel PSC verranno contabilizzati in specifiche e separate partite se ed in quanto effettivamente eseguiti, svolti, forniti, impiegati, realizzati, espletati. L'importo degli oneri per la sicurezza computati eventualmente a misura può variare in più o in meno sulla base delle quantità prestate o eseguite. L'importo degli oneri della sicurezza computati a corpo resta invece fisso ed invariabile e sarà contabilizzato sulla base di aliquote rappresentanti la percentuale eseguita degli stessi.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile contabilizzare in modo separato e analitico gli oneri per la sicurezza si procederà a calcolarli registrando per ogni lavorazione contabilizzata la percentuale di oneri della sicurezza totali (così come computati nel PSC) riferibili a tali lavorazioni.

Qualora anche tale operazione non sia praticabile agli importi dei SAL sarà aggiunta in proporzione all'importo dei lavori eseguiti l'importo degli oneri per la sicurezza.

Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Per i manufatti e materiali a piè d'opera è consentita l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 del Capitolato generale rimanendo inteso che entro i limiti percentuali stabiliti dal medesimo art 28 sarà il Direttore dei lavori a valutare la percentuale che potrà essere accreditata in contabilità.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri meglio esposti nei capitolati tecnici prestazionali.

Art. 32

PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 25%, (venticinque per cento) del valore dei lavori al netto del ribasso d'asta regolarmente eseguiti. Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà procedere tuttavia al pagamento in deroga alle percentuali minime di cui sopra, fermo restando la necessità del deposito dei documenti contabili da parte del Direttore dei Lavori. **La rata di saldo non potrà salvo esplicita deroga del RUP essere inferiore al 10% del valore dei lavori al netto del ribasso d'asta.**

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Gli Stati Avanzamento Lavori ed i Certificati di Pagamento sono redatti ed emessi secondo le prescrizioni degli articoli 168 e 169 del DPR 554/1999 e 29 del DM 145/2000.

Lo Stato Avanzamento Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori nel più breve termine possibile e comunque non oltre 10 gg naturali e consecutivi dalla maturazione dello SAL stesso.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602 1973 e del DM Economia e Finanze 40/2008 il pagamento sarà effettuato previo espletamento della procedura di verifica di cui all'art 2 e con gli effetti previsti dall'art 3 del medesimo decreto 40/2008, con possibilità di non procedere al pagamento in caso di insoluti..

Ai fini del pagamento, l'appaltatore, nonché i subappaltatori e subcontraenti devono utilizzare i conti dedicati di cui all'art 3 della legge 136/2010. I relativi bonifici riporteranno il codice cup dell'intervento.

Art. 33

PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art 102 del DPR 554/1999. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Le Cauzioni prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal dlgs 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

Ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602 1973 e del DM Economia e Finanze 40/2008 il pagamento sarà effettuato previo espletamento della procedura di verifica di cui all'art 2 e con gli effetti previsti dall'art 3 del medesimo decreto 40/2008, con possibilità di non procedere al pagamento in caso di insoluti..

Ai fini del pagamento, l'appaltatore, nonché i subappaltatori e subcontraenti devono utilizzare i conti dedicati di cui all'art 3 della legge 136/2010. I relativi bonifici riporteranno il codice cup dell'intervento.

Art. 34

RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Si applicano in quanto non espressamente o implicitamente abrogati dal dlgs 163/2006 l'art 30 del Dm 145/2000 e l'art 116 del dpr 554/1999.

Art. 35

VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del dlgs 163/2006, ed agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli art. 134 e 135 e 136 del Regolamento Generale, in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006.

Art. 36

NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

I lavori non previsti verranno valutati e computati applicando i prezzi contrattuali offerti se disponibili. Il prezzo di eventuali opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, per le quali non esistano i prezzi contrattuali, verrà determinato ai sensi dell'art 136 del DPR 554/1999.

Il prezzario di riferimento è quello pubblicato dal **Provveditorato alle Opere pubbliche Toscana**

Art. 37

REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Per i lavori di cui al precedente capoverso si applica il prezzo chiuso ai sensi dell'art 133 commi 2, 3 e 3bis del Dlgs 163/2006.

In deroga a quanto previsto dai precedenti capoversi, si fa applicazione dell'art 133 commi 4, 5, 6, 6 bis e 7 del Dlgs 163/2006.

Ai sensi dell'art 133 comma 1 bis del Dlgs 163/2006 non è prevista anticipazione sui materiali da costruzione.

Si richiama inoltre la disciplina contenuta nel DL 162/2008, che verrà applicata nel caso di conversione del decreto stesso.

Art. 38

ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI. MODALITÀ DI ESECUZIONE.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei capitolati tecnici prestazionali e degli altri elaborati di progetto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 137 del dpr 554/1999. Materiali e componenti devono rispondere alle normative tecniche loro applicabili, anche se non esplicitamente richiamate dai capitolati tecnici

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza delle modalità esecutive delle lavorazioni previste dai capitolati tecnici e dagli altri elaborati progettuali.

Art. 39

PROVVISTA DEI MATERIALI

Se i capitolati tecnici prestazionali e gli altri elaborati di progetto non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 40

SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Qualora i capitolati tecnici prestazionali e gli altri elaborati di progetto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del dpr 554/1999

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati nei capitolati tecnici prestazionali e negli altri elaborati di progetto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del dm 145/2000.

Art. 41

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del dpr 554/1999.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si applica l'art 165 del dpr 554/1999, e l'art 240 bis del Dlgs 163/2006.

Art. 42

AVVISO AI CREDITORI

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori si procederà alla pubblicazione di un avviso ai creditori con le modalità prescritte dall'art 189 del dpr 554/1999

Art. 43

CONTO FINALE. COLLAUDO

Il conto finale verrà redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, con le modalità previste dagli articoli 173 174 e 175 del DPR 554/1999 in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione secondo le modalità previste dall'art 141 del dlgs 163/2006, e dagli artt. 187-210 del Regolamento Generale e 37 del dm 145/2000 in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006.

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi nei casi previsti di effettuare il collaudo anche in corso d'opera. L'Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 208 del Regolamento Generale, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede sotto le riserve di legge e previste dall'art 1669 del Codice civile allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art 12 del presente schema di contratto.

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 44

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Pertanto l'appaltatore, quando si tratta di edifici o lavorazioni o materiali destinati per loro natura a lunga durata risponde con garanzia decennale dal compimento dell'opera per tutti i vizi delle opere, dei materiali e dei prodotti prestati.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 45

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

Successivamente all' emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l' opera sarà – qualora possibile – presa in consegna dall' amministrazione.

L' amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell' art 200 del DPR 554/1999

Art. 46

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 47

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 48

ACCORDO BONARIO, ARBITRATO, TRANSAZIONE

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del dlgs 163/2006, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art 240 e 240 bis del dlgs 163/2006.

Per le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del dlgs 163/2006, è escluso il ricorso all'arbitrato, in quanto il contratto non conterrà clausola compromissoria. Si applicano in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006 gli articoli 32, 33, e 34 del D.M. 145/2000. Per quanto non espressamente previsto si fa applicazione degli artli 239 – 246 e 253 del dlgs 163/2006.

Art. 49

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Non sono previste condizioni particolari di esecuzione del contratto ai sensi dell'art 69 del dlgs 163/2006. Ai sensi dell'art. 68 del dlgs 163/2006 le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai capitolati speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto. Ciascun riferimento ai sensi dell'art 68 comma 3 lett a) del dlgs 163/2006 deve intendersi "o per equivalente".

In relazione al comma 10 dell'art 68 del dlgs 163/2006 la presunzione di conformità alle specifiche tecniche richieste di prodotti muniti di ecoetichettatura è eventualmente precisata nei capitolati speciali tecnici prestazionali o negli altri elaborati di progetto

Ai sensi del comma 13 dell'art 68 del dlgs 163/2006 le specifiche tecniche contenute nei capitolati speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare o un marchio, un brevetto, un tipo ,un'origine o una produzione specifica devono intendersi "o per equivalente", salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto dell'appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

Art. 50

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel dlgs 163/2006, nel DPR 554/1999 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

Il Responsabile Unico del Procedimento che svolge anche la funzione di Responsabile dei lavori, nella persona del Dirigente del Settore OO.PP. pro tempore.

Il Direttore dei Lavori nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione, ed eventualmente i direttori operativi e gli assistenti di cantiere.

Il Coordinatore per la sicurezza nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione.

Il Collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi degli art.li da 123 a 127 del dpr 554/1999, e del dlgs 81/2008, il Direttore dei Lavori ed Il Coordinatore per la Sicurezza sono preposti ciascuno per le proprie competenze alla direzione ed al controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, provvedendo a tutti gli adempimenti a lui attribuiti dalla normativa vigente.

Il Coordinatore per la sicurezza svolge le funzioni di cui al dlgs 81/2008 e all'art 127 del dpr 554/1999 al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori.

Tra le altre cose ai sensi dell'art 124 comma 4 lett a) del dpr 554/1999 e del dlgs 81/2008, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili del controllo della regolarità delle imprese presenti in cantiere circa il pagamento degli stipendi, dei dipendenti, e l'assolvimento degli obblighi

contributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali dei dipendenti stessi, nonché circa l'assolvimento delle prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

A questo proposito il Direttore dei lavori, ed il Coordinatore per la sicurezza richiedono e autonomamente conservano tutta la documentazione comprovante l'assolvimento da parte delle imprese presenti in cantiere degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Art. 51

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. *d*) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza) tutte le spese indicate dall'art 5 del dm 145/2000 e più in particolare:

- a*) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b*) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c*) le spese per attrezzi e opere provvisorie (quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature eccetera) e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d*) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e*) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f*) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g*) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, per occupazioni temporanee di suolo pubblico;
- h*) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i*) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 4/2006 che gli oneri sopra richiamati dall'art 5 del Capitolato Generale devono intendersi a carico dell'appaltatore ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso verranno corrisposti all'appaltatore a tale titolo secondo le modalità previste dall'art 31 del presente schema di contratto.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dall'art 131 del dlgs 163/2006, con particolare riferimento al piano operativo, sostitutivo o integrativo di sicurezza e le spese per il coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere

le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939

Le spese per uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, per la vigilanza e guardiania diurna e notturna del cantiere per tutta la durata dei lavori fino alla consegna, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni; Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni (art. 10 del Capitolato Generale);

la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;

Le spese per la redazione di eventuali elaborati di dettaglio richiesti dal Direttore dei Lavori, quali ad esempio le tavole "as built".

il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;

la esecuzione di fotografie, del tipo e formato richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;

le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

Ove necessario, la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario, incluso il pagamento di eventuali oneri agli enti interessati, per le denunce, i depositi al Genio civile, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 e successive modifiche e integrazioni. per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 e successive modifiche e

integrazioni. per le opere in cemento armato e metalliche, dal. D.M. 20 novembre 1987 e successive modifiche e integrazioni. per le opere in muratura, dal DM 14/01/2008 in quanto applicabile, e dalle leggi regionali, comunque secondo tutta la normativa in materia di strutture e costruzioni in zone sismiche, vigente al momento dell'appalto;

Ove necessario, la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui alla legge 46/1990 e successive modifiche e integrazioni e/o il DM 37 del 22/01/2008 in quanto applicabile, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché tutti gli adempimenti previsti da suddette norme, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione;

gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni.

la recinzione del cantiere con solido stecconato;

l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

le spese per lo smaltimento di rifiuti ordinari o speciali presso discariche autorizzate eseguito da ditte abilitate al trattamento dello specifico rifiuto, compresa ogni connessa pratica amministrativa, il tutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al dlgs 257/2006 ed ad ogni altra norma particolare che imponga specifici adempimenti o abilitazioni per il trattamento, e smaltimento di particolari materiali e rifiuti

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

le spese qualora necessarie e previste per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da impresa iscritta all' Albo AFA, compresa la preparazione e presentazione della pratica alle competenti autorità militari;

l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;

le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

la predisposizione della documentazione – ove necessario – per la richiesta dei certificati di abitabilità ed agibilità

Ove necessario, la richiesta di nulla osta o autorizzazioni alla competente ASL all' ISPEL ed ai vigili del fuoco per gli ascensori e gli altri impianti

le spese qualora siano previste tali lavorazioni per l' esecuzione secondo le previsioni normative della bonifica dell' amianto, con particolare riferimento alla gestione delle pratiche

le spese per l' installazione della segnaletica stradale e delle cautele prescritte dal Codice della strada e dalle relative norme e regolamenti di attuazione.

Art. 52

RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti applicabili al presente appalto, e particolarmente al Capitolato generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni

prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

Le disposizioni contenute negli elaborati tecnici, come i capitolati tecnico prestazionali, i computi o il piano di sicurezza devono intendersi come ulteriori o prevalenti in caso di contrasto rispetto a questo schema di contratto.